

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LIMONI, VALMARANA, PERRINO, MARTINELLI, ZANNINI, MORO, CELASCO, PIASENTI, ZENTI, ROSATI, VALSECCHI Pasquale, BETTONI, ZONCA, LOMBARI, DERIU, MORANDI, BERNARDI, BALDINI, TUPINI, CARELLI e BRACCESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1965

Modifica della composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 3297 del 4 ottobre 1961 presentato alla Camera dai deputati Limoni, Perdonà, Fusaro, Baldelli, Caiazza, Pitzalis, Prearo, Piccoli, Canestrari, Bertè e Colleselli, aveva, come il presente, lo scopo di ampliare la rappresentanza dei professionisti nel CNEL mediante l'introduzione di un Consulente del lavoro.

La terza legislatura terminò senza che le Camere potessero deliberare in merito.

Riteniamo doveroso ritornare nel merito della trascorsa iniziativa per non privare l'Organo costituzionale in questione del prezioso apporto di esperienza in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale che può essere dato dal rappresentante della più moderna categoria professionale italiana, anche in considerazione di due importanti e recenti fatti legislativi:

a) l'approvazione della legge 12 ottobre 1964 n. 1081, che ha istituito l'Albo dei Consulenti del lavoro;

b) la presentazione al Senato del disegno di legge n. 920 dell'11 dicembre 1964 di iniziativa del Presidente del Consiglio dei

ministri per modificare la composizione del CNEL.

La legge n. 1081 del 1964 ha ribadito il concetto della consulenza del lavoro nella tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nonché lo svolgimento presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, degli adempimenti relativi. Nel silenzio della legge le mansioni dei Consulenti del lavoro vanno però, per necessità, al di là della già complessa competenza sicchè è possibile considerarli i sostituti di 400 mila aziende per tutto quanto riguarda l'amministrazione ed il trattamento previdenziale del personale, calcolato oggi in oltre 3 milioni di unità lavorative.

L'importanza, la delicatezza e la vastità delle funzioni è stata ormai ampiamente riconosciuta da molti documenti ufficiali, non ultimi, in ordine di importanza, dagli stessi atti del Senato e della Camera dei deputati, in sede di approvazione della legge n. 1081. Ci sembra anzi che le stesse opposizioni incontrate nel Parlamento, tutte pro-

venienti da settori politici molto vicini ad alcuni ambienti di rappresentanze datoriali — oltre bene inteso a quelle ovvie di pochi professionisti concorrenti — vengano a confermare la funzione dei Consulenti del lavoro definita di tramite fra realtà economico-giuridiche diverse: lavoratori, aziende e organi dello Stato.

La circolare n. 206 (Protocollo 32748/1-1 del 10 marzo 1960) firmata dal Ministro del lavoro dell'epoca, onorevole Zaccagnini, già riconosceva la crescente richiesta da parte delle aziende dell'ausilio di tali persone ed il costante aumento delle istanze di autorizzazione ha determinato l'esigenza non più differibile di pervenire all'attuazione della disciplina regolamentare già prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, « onde stabilire requisiti e criteri che valgano ad assicurare l'esercizio dell'attività di cui trattasi con la dovuta capacità e correttezza e ciò a garanzia delle aziende che di tale attività si avvantaggiano, e dei lavoratori, che in definitiva, sono i beneficiari della tutela dettata dalle leggi protettive del lavoro ».

L'attuale Ministro del lavoro onorevole Delle Fave ribadiva ed ampliava il concetto con la circolare n. 31 (Protocollo 26375/Con/d) del 18 novembre 1963 così esprimendosi: « Non meno utile deve ritenersi l'assistenza a dette aziende da parte dei Consulenti per la divulgazione e la esatta intelligenza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle norme della complessa legislazione vigente nel campo del lavoro e della previdenza sociale, dalle quali, come è noto, deriva non solo una fitta rete di limitazioni, ma la necessità di svariati adempimenti in cui si traduce e si rispecchia l'osservanza degli obblighi sostanziali e stru-

mentali del datore di lavoro, così in materia retributiva, di orario di lavoro, di riposi, eccetera che in materia infortunistica, contributiva e previdenziale in genere ».

È indubbio pertanto che si tratta di una categoria di validissimi esperti in materia di lavoro, dei quali lo Stato deve assicurarsi la collaborazione anche nel CNEL.

Categoria per giunta capillare, numerosa e molto rappresentativa come dimostrano le seguenti cifre: 12.000 consulenti, 400.000 aziende assistite, 3 milioni di lavoratori amministrati. Categoria professionale sempre più richiesta dalle aziende, destinata a raddoppiare i suoi effettivi nel volgere di pochi anni come dimostrano i dati ministeriali circa le sempre maggiori istanze di candidati a sostenere le prove di esame previste per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della consulenza. Categoria in un certo senso rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, i quali, come è noto, in stragrande maggioranza e sempre in maggior numero non aderiscono a organizzazioni di categoria. Categoria con un Sindacato unitario, che organizza ogni anno molti Convegni di studio per dibattere problemi giuridico-sociali di alto interesse pubblico, l'ultimo dei quali a Como il 7 marzo 1965 con la partecipazione del Governo e di 600 delegati di tutta Italia.

Ci pare opportuno, onorevoli colleghi, richiamare la vostra attenzione sul disegno di legge del Presidente del Consiglio, che propone di aumentare di ben 17 unità l'attuale composizione del CNEL.

Ebbene, onorevoli colleghi, a noi sembra, per quanto sopra affermato, che un posto possa e debba essere riservato al rappresentante dei Consulenti del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituita dalla seguente:

« *b*) tre rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo; ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« La designazione per due dei rappresentanti dei professionisti è richiesta agli Ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia; la designazione del terzo rappresentante è richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale all'Albo nazionale dei Consulenti del lavoro ».